

# ROTTAMAZIONE-QUATER

Art. 1, cc. 231-252 L. 29.12.2022, n. 197

La L. 197/2022 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, ha stabilito importanti novità in materia di riscossione.

In particolare, l’art. 1, cc. 231-252, introduce la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (rottamazione) nel periodo compreso dal 1.01.2000 al 30.06.2022, così collocandosi nel solco degli interventi previsti dai D.L. 193/2016, 148/2017, 119/2018, 34/2019 e dalla legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018).

La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di beneficiare dell’abbattimento delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive. Innovando rispetto alla disciplina delle precedenti rottamazioni, con l’adesione alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l’aggio in favore dell’agente della riscossione.

La definizione agevolata richiede, quindi, il versamento delle sole somme:

- dovute a titolo di capitale;
- maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

## SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI



## SCHEMA DI SINTESI

<b>AMBITO OGGETTIVO</b>	<p>Debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione <b>dal 1.01.2000 al 30.06.2022</b>.</p> <p>⇒ L’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito Internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Possono essere estinti anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi: <ul style="list-style-type: none"> <li>.. dell’art. 6, c. 2 D.L. 193/2016 (“Rottamazione”);</li> <li>.. dell’art. 1, c. 5 D.L. 148/2017 (“Rottamazione-bis”);</li> <li>.. dell’art. 3, c. 5 D.L. 119/2018 e dell’art. 16-bis, cc. 1 e 2 D.L. 34/2019 (“Rottamazione-ter”);</li> <li>.. dell’art. 1, c. 189 L. 145/2018 (“Saldo e stralcio”).</li> </ul> </li> </ul>
<b>MISURA DELLA DEFINIZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I debiti possono essere estinti versando le somme dovute: <ul style="list-style-type: none"> <li>.. a titolo di capitale;</li> <li>.. a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.</li> </ul> </li> <li>⇒ Sono abbattuti e <b>non devono essere versati</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>.. gli importi affidati a titolo di <b>interessi e sanzioni</b>;</li> <li>.. gli <b>interessi di mora</b> ex art. 30, c. 1 D.P.R. 602/1973;</li> <li>.. le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali (c.d. <b>sanzioni civili</b>, di cui all’art. 27, c. 1 D. Lgs. 46/1999);</li> <li>.. gli aggi per l’agente della riscossione, ex art. 17 D. Lgs. 112/1999.</li> </ul> </li> </ul>
<b>TERMINI DI VERSAMENTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in un’unica soluzione, <b>entro il 31.07.2023</b> oppure con un <b>massimo di 18 rate</b> (5 anni), così ripartite: <ul style="list-style-type: none"> <li>.. le <b>prime 2</b> per un importo pari al 10% delle somme dovute, <b>entro il 31.07.2023</b> (1<sup>a</sup> rata) ed <b>entro il 30.11.2023</b> (2<sup>a</sup> rata);</li> <li>.. le <b>restanti 16 rate</b>, ripartite nei successivi 4 anni, scadenti il 28.02, il 31.05, il 31.07 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2024.</li> </ul> </li> </ul>

## APPROFONDIMENTI

MISURA  
DELLA  
DEFINIZIONE

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Importi dovuti</b> c. 231</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I debiti<sup>(1)</sup> risultanti dai singoli carichi <b>affidati</b> agli agenti della riscossione<sup>(2)</sup> <b>dal 1.01.2000 al 30.06.2022</b> possono essere estinti come segue:             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. importi dovuti                 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le somme dovute a titolo di capitale.</li> <li>• Le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.</li> </ul> </li> <li>.. importi stralciati                 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni.</li> <li>• Gli interessi di mora (art. 30, c. 1 D.P.R. 602/1973).</li> <li>• Le sanzioni e le somme aggiuntive (art. 27, c. 1 D. Lgs. 46/1999).</li> <li>• Le somme maturate a titolo di aggio (art. 17 D. Lgs. 11/1999).</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sanzioni amministrative</b> c. 247</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al D. Lgs. 285/1992 (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali) <b>non sono dovuti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>.. <b>gli interessi</b>, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, c. 6 L. 689/1981, e quelli di cui all'art. 30, c. 1 D.P.R. 602/1973;</li> <li>.. le somme maturate a titolo di <b>aggio</b> ex art. 17 D. Lgs. 11/1999.</li> </ul> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Procedure da sovra-indebitamento</b> c. 245</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Possono essere compresi nella definizione agevolata anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi:             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. del capo II, sezione prima della L. 3/2012 (legge sulle procedure da sovraindebitamento);</li> <li>.. della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D. Lgs. 14/2019.</li> </ul> </li> <li>• Il pagamento del debito, anche falcidiato, può essere eseguito con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Procedure concorsuali</b> c. 248</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È prevista la prededucibilità delle somme occorrenti per la definizione con riferimento ai soggetti che si trovano in procedura concorsuale o di composizione negoziale della crisi di impresa di cui alla legge fallimentare (R.D. 267/1942) e al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. 14/2019).</li> <li>• Di conseguenza le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono destinate, con priorità, alla definizione agevolata, conseguentemente modificando l'ordine di ripartizione dell'attivo.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Precedenti rottamazioni</b> c. 249</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Possono essere estinti, anche se con riferimento a essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi:             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. dell'art. 6, c. 2 D.L. 193/2016 ("Rottamazione");</li> <li>.. dell'art. 1, c. 5 D.L. 148/2017 ("Rottamazione-bis");</li> <li>.. dell'art. 3, c. 5 D.L. 119/2018 e dell'art. 16-bis, cc. 1 e 2 D.L. 34/2019 ("Rottamazione-ter");</li> <li>.. dell'art. 1, c. 189 L. 145/2018 ("Saldo e stralcio").</li> </ul> </li> </ul>

## Note

- <sup>(1)</sup> Vi rientrano tutti i carichi affidati agli Agenti della riscossione; pertanto, sia le imposte (Irppef, Ires, Irap, ecc.) sia i contributi Inps e i premi Inail.
- <sup>(2)</sup> Non sembrano rientrare le entrate locali (Imu, Tarsu, ecc.) e altre entrate se riscosse in proprio dagli enti creditori o tramite affidamento ai propri concessionari locali.

## RISCOSSIONE

## imposte e tasse

## MISURA DELLA DEFINIZIONE (segue)

## • Carichi degli enti di previdenza privati

c. 251

- La rottamazione è estesa anche ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione degli **enti di previdenza privati** (enti di cui al D. Lgs. 509/1994, e al D. Lgs. 103/1996):
  - .. previe apposite delibere dei medesimi enti (approvate ex art. 3, c. 2 D. Lgs. 509/1994) e pubblicate nei rispettivi siti Internet istituzionali entro il 31.01.2023;
  - .. se comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

## • Esclusioni

c. 246

- Sono esclusi dalla rottamazione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
  - .. le risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7.06.2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26.05.2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14.12.2020, e l'Iva riscossa all'importazione;
  - .. le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del Reg. (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13.07.2015;
  - .. i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  - .. le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

## MODALITÀ DI ADESIONE

## • Modello

c. 235

- Il debitore manifesta all'agente della riscossione la **volontà di procedere alla definizione** rendendo, **entro il 30.04.2023**, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, pubblicate sul sito Internet dell'agente.
- In tale dichiarazione il debitore sceglie, altresì, il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.
- **Entro il 30.04.2023 il debitore può integrare la dichiarazione** presentata anteriormente a tale data.

## • Giudizi pendenti

c. 236

- Nella dichiarazione di adesione il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.
- L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

## • Determinazione degli importi

cc. 238-239

- Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati **a titolo di capitale** compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
- Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

## • Importi dovuti già integralmente corrisposti

- Il debitore, se per effetto di precedenti pagamenti parziali ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste.

## • Comunicazione delle somme dovute

c. 241

- **Entro il 30.06.2023** l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
- Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione.

VERSAMENTO  
DELLE SOMME  
DOVUTE• Termine  
e rateazione

cc. 232-233

- Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione, entro il **31.07.2023**, oppure con un massimo di **18 rate (5 anni)**, così ripartite:
  - .. le **prime 2** per un importo pari al **10%** delle somme dovute, **entro il 31.07.2023** (1<sup>a</sup> rata) ed **entro il 30.11.2023** (2<sup>a</sup> rata);
  - .. le **restanti 16 rate**, ripartite nei successivi 4 anni, scadenti il 28.02, il 31.05, il 31.07 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2024.
- In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1.08.2023, gli **interessi al tasso del 2% annuo** e non si applicano le disposizioni generali sulla rateazione delle somme iscritte a ruolo, contenute nell'art. 19 del D.P.R. 602/1973.

• Modalità  
di pagamento

c. 243

- Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
  - .. mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione degli importi dovuti;
  - .. mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione degli importi dovuti;
  - .. presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

• Mancato,  
insufficiente  
o tardivo  
versamento

c. 244

- In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento degli importi dovuti:
  - .. la definizione non produce effetti;
  - .. riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione;
  - .. i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.

EFFETTI  
DELLA  
ADESIONE

## • Per effetto della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

- .. sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- .. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- .. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- .. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- .. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

Per effetto della presentazione della dichiarazione di adesione, anche le procedure di pignoramento presso terzi non possono proseguire. La norma fa riferimento, infatti, "al primo incanto con esito positivo" e non al "provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati" invece, al quale faceva riferimento l'art. 6, c. 5 del D.L. 193/2016 di cui alla prima Rottamazione (Agenzia delle Entrate, risposte Telefisco 2019).

- .. il debitore non è considerato inadempiente nell'ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d'imposta e ai fini della verifica della morosità da ruolo per un importo superiore a € 5.000, all'atto del pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni (artt. 28-ter e 48-bis D.P.R. 602/1973).
- Si applica la disposizione di cui all'art. 54 del D.L. 50/2017 ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Pertanto, lo stesso è rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità.

- Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione **alla data del 31.07.2023**:
  - .. le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni;
  - .. il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

cc. 239-243